



CITTA' DI OTRANTO

Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 09/04/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

L'anno **2021** il giorno **9** del mese di **Aprile** alle ore 15.00 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
CARIDDI PIERPAOLO	SI	DE BENEDETTO TOMMASO	SI
DE BENEDETTO CRISTINA	SI	TEMIS STEFANIA	SI
STEFANELLI PAOLA ELISA	SI	BRUNI LUCA	SI
SCHITO ANTONIO	SI	PUZZOVIO LAVINIA	SI
MERICO DANIELE	SI	SCHITO SERGIO	SI
STEFANO GIANFRANCO	SI	PAOLETTI SERENA	SI
PANAREO STEFANO	SI		

Presenti : 13 Assenti : 0

Partecipa il Segretario Comunale, POLIGNONE DONATELLA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio, DE BENEDETTO TOMMASO.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

Il Responsabile del Settore Tributi Personale Attivita' Produttive e Suap propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*

- b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D LGS 507/93, delibera di C.C. n.29 del 24/06/1994 con oggetto "*Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche- Approvazione*", n.7 del 25/03/1999 e n.10 del 14/04/2004 e smi;
- Delibera di G.C. n.65 del 17/03/2020 con oggetto "*Tassa occupazione suolo pubblico per l'anno 2020- Conferma tariffe*";
- Delibera di C.C. n. 8 del 22/03/2010 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93;
- Delibera di GM n. 64 del 17/03/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe*";

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: disposizioni generali relative al canone di cui alla legge 160/2019;
- TITOLO II: disciplina delle occupazioni di suolo pubblico mediante tre capi; il capo I descrive le caratteristiche del presupposto di applicazione del canone, il capo II definisce il sistema tariffario e la disciplina delle esenzioni e riduzioni, il capo III disciplina le procedure di rilascio delle concessioni. La stesura dei capi rispetta la disciplina del precedente prelievo di occupazione del suolo pubblico, definisce le categorie del territorio, le competenze della giunta comunale e i criteri per la determinazione dei coefficienti. Il titolo rappresenta un punto fondamentale

dell'impianto in quanto delinea i confini della potestà della giunta mediante la definizione dei coefficienti di base rispetto alla tariffa standard di legge. Il criterio guida è il principio di continuità rispetto all'impianto precedente;

- TITOLO III: disciplina le fattispecie della diffusione dei messaggi pubblicitari recependo le caratteristiche proprie del precedente prelievo al fine di garantire pari carico impositivo e analogo gettito; il titolo è diviso in quattro capi dedicati alla descrizione del presupposto, riduzioni ed esenzioni, alla determinazione della tariffa rispetto alla standard, alle procedure di rilascio delle autorizzazioni, al servizio delle pubbliche affissioni. Si richiama inoltre l'attuale piano generale degli impianti che detta le regole relative all'installazione dei mezzi pubblicitari nel rispetto del codice della strada; nel definire i casi di esenzione e riduzione sono state garantite le fattispecie precedenti. Il titolo delinea la disciplina del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune, definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza;
- TITOLO IV: definisce le regole relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, la disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e il sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019;
- ALLEGATO A *Suddivisione in zone e tipologie di occupazioni di suolo pubblico (stradario)*
- ALLEGATO B **costituito da:**
 - *Tipologie delle occupazioni e tariffe del canone;*
 - *Tipologie delle manifestazioni pubblicitarie e tariffe del canone;*

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021 comprensive, per il primo anno di applicazione, delle tipologie di esposizione pubblicitaria, delle tipologie di occupazione, dei coefficienti e delle tariffe per la determinazione del canone, dando atto del seguente gettito di entrata, calcolato sulla base della banca dati disponibile all'ufficio tributi del Comune di Otranto in merito sia alle manifestazioni pubblicitarie sia in merito alle occupazioni di suoli pubblico:

- Canone di esposizione pubblicitaria comprensivo delle fattispecie di esenzione e riduzione ivi disciplinate: gettito previsto **euro 15.000** ;
- Canone di occupazione escluso mercati e comprensivo delle fattispecie di esenzione e riduzione ivi disciplinate, considerata la riduzione del canone a favore dei pubblici esercizi di somministrazione compensata dai nuovi ampliamenti : gettito previsto **euro 120.000**.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati*

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e differito al 31 marzo 2021 con apposito decreto ministeriale del 13 gennaio 2021, termine entro il quale si deve istituire e disciplinare il nuovo canone;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

SENTITO il Segretario Generale;

SENTITI i Responsabili di Area, ciascuno per quanto di competenza;

VISTO il parere favorevole, espresso in data 16.03.2021 dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso in data 16.03.2021 dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il parere Favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012, espresso con nota prot. n. 5465 del 18.03.2021;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, depositati in atti;

Vista la proposta di emendamento del Sindaco che propone di correggere, per un refuso, l'ultimo capoverso del periodo di seguito riportato:

"RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021 comprensive, per il primo anno di applicazione, delle tipologie di esposizione pubblicitaria, delle tipologie di occupazione, dei coefficienti e delle tariffe per la determinazione del canone, dando atto del seguente gettito di entrata, calcolato sulla base della banca dati disponibile all'ufficio

tributi del Comune di Otranto in merito sia alle manifestazioni pubblicitarie sia in merito alle occupazioni di suoli pubblico:

- *Canone di esposizione pubblicitaria comprensivo delle fattispecie di esenzione e riduzione ivi disciplinate: gettito previsto **euro 15.000** ;*
- *Canone di occupazione escluso mercati e comprensivo delle fattispecie di esenzione e riduzione ivi disciplinate, considerata la riduzione del canone a favore dei pubblici esercizi di somministrazione compensata dai nuovi ampliamenti : gettito previsto **euro 120.000.**"*

come appresso indicato:

- **Canone di occupazione comprensivo delle fattispecie di esenzione e riduzione ivi disciplinate: gettito previsto euro 120.000."**

Vista la votazione sull'emendamento proposto dal Sindaco con voti 9 Favorevoli e 4 Astenuti (Bruni, Puzzovio, Schito S., Paoletti);

Vista la votazione sulla proposta di delibera, così come emendata, espressa nei modi di legge:

Favorevoli: n. 9

Astenuti: n. 4 (Bruni, Puzzovio, Schito S., Paoletti)

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1, commi 816-836, composto di n. 58 Articoli (ALL.1) e i seguenti allegati:
 - *ALLEGATO A Suddivisione in zone e tipologie di occupazioni di suolo pubblico (stradario);*
 - *ALLEGATO B costituito da:*
 - *Tipologie delle occupazioni e tariffe del canone;*
 - *Tipologie delle manifestazioni pubblicitarie e tariffe del canone.*
3. di dare atto che le tariffe del canone garantiscono il gettito derivante dai precedenti prelievi;
4. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
5. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;
6. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico e le conseguenti tariffe decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Bruni, Puzzovio, Schito S., Paoletti);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021** / 21

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/03/2021

Il Responsabile di Settore

Manca Maria Paola

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/03/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Milo Ornella

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DE BENEDETTO TOMMASO

IL SEGRETARIO COMUNALE
POLIGNONE DONATELLA